



.CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

.Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1251 del 19/06/2024

**.IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI, AMBIENTE, SUAP,
AGRICOLTURA E ARCHEOLOGIA**

.PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1342 DEL 19/06/2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO TITOLARITA' DALLA "FARMACIA LOMBARDI DI CARMELINDA LOMBARDI & C. S.A.S." ALLA "FARMACIA SURIANO SRL" COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA. 7° SEDE FARMACEUTICA

Richiamata la relazione istruttoria,

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Decreto del Sindaco della Città di Canosa di Puglia n.44758/2017 a far data dal 01/12/2017 la società "Farmacia Lombardi di Carmelinda Lombardi & C. s.a.s.", n. REA BA-603586, P.IVA 08091220726 con direzione tecnico-professionale affidata alla dr.ssa Lombardi Carmelinda, in possesso dei requisiti di legge, veniva autorizzata ad assumere la titolarità della sede farmaceutica n.7 del Comune di Canosa di Puglia, ubicata in via L.Settembrini n.9. Tale società è costituita con atto notarile del 17/11/2017 a rogito del dott. Paolo Porziotta, Notaio in Canosa di Puglia, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani, con Rep. n. 33251, raccolta n.19156, registrato in Barletta il 21/11/2017 al n.9494/1 T, e con sede legale a Canosa di Puglia in via L. Settembrini n.9 e durata sino al 31 dicembre 2050, avente per oggetto sociale esclusivo la gestione della farmacia in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della legge 362/91 e successive modifiche, con capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila/00) così ripartito:

1. dott.ssa Carmelinda Lombardi C.F. LMBCML69A65B619Z, nata a Canosa di Puglia il 25/01/1969, laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi di Bari il 10/04/1992, abilitata all'esercizio della professione presso la stessa Università nella prima sessione aa. 1992, iscritta all'Albo Professionale della Provincia di Bari al n.3192 dal 05/05/1995, per euro 8.000,00 (ottomila/00), con la qualifica di socia accomandataria e rappresentante legale;

2. dott. Mariangela Luisi C.F. LSUMNG86L56B619H, nata a Canosa di Puglia il 16/07/1986, laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi di Bari il 22/07/2010, abilitata all'esercizio della professione presso la stessa Università nell'aa. 2011, iscritta all'Albo Professionale della Provincia di Bari al n. 5190 dal 25/02/2011, per euro 2.000,00 (duemila/00), con la qualifica di socia accomandante;

• Con atto notarile del 23/05/2024, a rogito del dott. Sabino Zinni, Notaio in Andria, iscritto nel Collegio di Trani, avente repertorio n. 46.245, raccolta n. 21.148, registrato a Barletta il 29/05/2024 al n. 5340/Serie IT, iscritto alla Camera del Commercio nel Registro delle Imprese di Bari il 31/05/2024 (domanda di iscrizione prot. n.75399/2024 del 29/05/2024), la dott.ssa Mariangela Luisi recede dalla propria qualità di socia accomandante della “Farmacia Lombardi di Carmelinda Lombardi & C. s.a.s.” e, pertanto, il capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila/00) risulta appartenere alla dott.ssa Carmelinda Lombardi, rimasta unica socia accomandataria e rappresentante legale della società. La direzione tecnico-professionale rimane affidata alla dott.ssa Carmelinda Lombardi, iscritta all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari/BT dal 05/05/1995 al n. 3192 ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

• L’ASL BAT - UOS Farmaceutica Convenzionata, con nota del 03/06/2024 prot. n. 45963, acquisita al protocollo generale di questo Comune con il numero 20625 pari data, a conclusione della fase istruttoria, giusta art.16 della LR n.36/84,

- verificato che, in capo alla “Farmacia Lombardi di Carmelinda Lombardi & c. s.a.s.”, rimane invariata la titolarità e la partita IVA, nonchè l’oggetto sociale per come risulta dalla visura camerale del 31/05/2024;
- verificato che, sono rispettate le condizioni di esercizio di farmacia in forma societaria secondo quanto previsto dall’art.7, comma 1 della L.n.362/1991, come modificato dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;

ha espresso **parere favorevole** alla presa d’atto per recesso e modifica di patti sociali della "Farmacia Lombardi di Carmelinda Lombardi & C.s.a.s.", n. REA BA-603586, P.IVA 08091220726 titolare della 7° sede farmaceutica del Comune di Canosa di Puglia sita alia via L. Settembrini, n.9

• Con Determinazione Dirigenziale del IV Settore - Suap della Città di Canosa di Puglia Reg.Gen.n.1229 del 17/06/2024 , per le motivazioni nella stessa contenute, si è preso atto del recesso e modifica di patti sociali della “Farmacia Lombardi di Carmelinda Lombardi & C. s.a.s.”, n.REA BA-603586, P.IVA 08091220726, titolare della 7° sede farmaceutica del Comune di Canosa di Puglia, sita alla via L. Settembrini, n.9;

Considerato che:

- In data 13/06/2024, con nota acquisita al protocollo generale di questo Ente con il n. 22252 del 14/06/2024, il Dott. Riccardo Di Molfetta, in qualità di rappresentante legale della “Farmacia Suriano s.r.l.” C.F. 08637920722, comunicava di aver proceduto all’acquisto dell’esercizio della “Farmacia Lombardi di Carmelinda Lombardi & C. s.a.s.” con annessa azienda commerciale, giusta atto notarile di cessione di esercizio di farmacia sottoposta a condizione sospensiva stipulato a rogito Notaio Dott. Sabino Zinni di Andria Rep. 46295 del 13/06/2024, Reg. a Barletta al n. 5886 il 13/06/2024,e proponeva istanza di conferimento di titolarità per subentro della 7° sede farmaceutica del Comune di Canosa di Puglia, sita alla via L.Settembrini n.9, descritta in

premessa, in capo alla società di capitali “Farmacia Suriano srl”, con sede legale in Andria, alla via Trani 3/U, iscritta al Registro delle Imprese di Bari, n. REA BA-639894, Codice fiscale e Partiva IVA 08637920722, avente come oggetto sociale esclusivo la gestione di farmacie, con durata sino al 31/12/2060 e capitale sociale di euro 15.000 (quindicimila/00), assunto e sottoscritto dal socio Di Molfetta Francesco C.F. DMLFNC59M25A285B, per una quota di euro 8.250,00 pari al 55% dell'intero e dal socio Di Molfetta Riccardo C.F. DMLRCR88A12A662S per una quota di euro 6.750,00, pari al 45%.

• L’ASL BAT UOS Farmaceutica Convenzionata, con nota del 19/06/2024 prot. n. 50715, acquisita al protocollo generale di questo Comune con il numero 22971 pari data, a conclusione della fase istruttoria, attribuita per competenza alla stessa giusta art.16 della LR n.36/84, ha:

- verificato che, la titolarità della “Farmacia Lombardi di Carmelinda Lombardi & C. s.a.s.”, n. REA BA-603586, P.IVA 08091220726, risulta trasferibile, in quanto già decorsi i tre anni dal rilascio della relativa autorizzazione (art.7, comma 8, L.362/91 e ssmmii);
- verificato che, sono rispettate le condizioni di esercizio di farmacia in forma societaria secondo quanto previsto dall’art.7, comma 1 della L. n. 362/1991, come modificato dalla Legge 4 agosto 2017 n.124;

ha espresso **parere favorevole** al rilascio della autorizzazione di trasferimento di titolarità per subentro della 7° sede farmaceutica del Comune di Canosa di Puglia sita alla via L. Settembrini, n. 9, a favore della società “Farmacia Suriano s.r.l.”, nr. REA BA-639894, C.F. e Partiva IVA 08637920722, così come evidenziato nel rogito notarile repertorio n. 46295 del 13/06/2024/, descritto in precedenza.

Visto l’art.107 c.3 lett. f) del D.Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico degli Enti Locali, ai sensi del quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare "*.....i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie*";

Dato atto che il prefato articolo radica, all'interno dell'Ente Locale, in capo al Dirigente e non all'organo politico (Sindaco) la esclusiva competenza al rilascio di provvedimenti autorizzativi quale quello del quale trattasi, sul presupposto della netta separazione-prevista per legge- delle competenze tra organi politici, titolari di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, ed organi tecnici, titolari di funzioni gestionali;

Dato atto che l'autorizzazione al trasferimento di titolarità di una farmacia costituisce atto autorizzativo di natura esclusivamente gestionale e dunque privo di qualsiasi profilo di indirizzo e controllo politico, sicchè è ascrivibile alle funzioni di competenza dirigenziale ex art.107 D.Lgs. 267/00;

Atteso altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa;

Accertata la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'Art. n. 6-bis della Legge 241/90 e s.m.i. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento espletato.

Visti:

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie- Legge 475/1968 - Norme concernenti il servizio farmaceutico;
- DPR 21/08/1971 n. 1275 - Regolamento per l'esecuzione della L. 475/68;
- Legge Regionale 36/1984 – artt. 14 e 16 - Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il Servizio Farmaceutico;
- Legge 362/1991 - Norme per il riordino del settore farmaceutico;
- Legge 248/2006 - Misure urgenti per lo sviluppo “Legge Bersani”;
- Legge 27/2012 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e.....
- Legge 124/2017 – art. 1 commi 157 e 158;
- l'art.107 c.3 lett. f) del D.Lgs. 267/2000.

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente trascritto,

DETERMINA

1) di autorizzare in favore della società “Farmacia Suriano s.r.l.”, n. REA BA-639894, C.F. e Partiva IVA 08637920722 il trasferimento di titolarità per subentro della 7° sede farmaceutica del Comune di Canosa di Puglia, sita alla via L. Settembrini, n. 9, così come evidenziato nel rogito notarile repertorio n. 46295 del 13/06/2024, descritto in precedenza.

2) di dare atto che:

- ai sensi del comma 158, art. 1, L. n. 124/2017, la “Farmacia Suriano srl” n. REA BA-639894, Codice fiscale e Partiva IVA 08637920722, risulta già titolare della 11° sede farmaceutica del Comune di Andria (BT) sita in via Trani 3/U, giusta autorizzazione del Comune di Andria con provvedimento n.909/2021, la cui direzione tecnico-professionale è affidata al dott. Francesco Di Molfetta, iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari/BT dal 22/11/1983 al n. 2501 ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- la Direzione tecnico-professionale della 7° sede farmaceutica del Comune di Canosa di Puglia sita alla via L. Settembrini, n. 9 è affidata al dott. Riccardo Di Molfetta, iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari/BT dal 20/07/2012 al n. 5445 ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune nonché la pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti del D.lg.33/13 e ss.mm.ii.

4) di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo dal momento della sua emanazione.

5) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa.

6) di disporre, altresì, che il provvedimento adottato sia inviato a:

- sede legale della società “Farmacia Suriano s.r.l.”;
12504@pec2.federfarma.it
- Ministero della Salute Direzione Generale Servizio Farmaceutico;
dgfdm@postacert.sanita.it
- Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa;
farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it
- Ordine dei Farmacisti della Prov. di Bari e BT;
ordinefarmacistiba@pec.fofi.it
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
protocollo.agcm@pec.agcm.it
- UOS Farmaceutica Convenzionata BT.
farmaceutica.convenzionata.aslbat@pec.rupar.puglia.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla di notificazione o dell'avvenuto piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 N. 1199.

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- - 1 SERVIZIO Ambiente, SUAP, Attività Produttive, Agricoltura e Archeologia
 - 2 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI, AMBIENTE, SUAP, AGRICOLTURA E ARCHEOLOGIA
 - 3 SINDACO
 - 4 SEGRETARIO GENERALE

.Il Dirigente
Germinario Sabino / InfoCamere S.C.p.A.